



## Delibera n. 209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015

pag. 1/2

OGGETTO: <b>Studenti con riconoscimento di CFU: definizione anno di iscrizione.</b>			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 209/2015	Prot. n. 37037	UOR: SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X				Donatella DESIDERI	X			
Anna GUERRA	X				Alberto FABBRI	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Mauro FORMICA	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Nicola PANICHI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Vincenzo ACCONCIA	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

### Il Senato Accademico

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.89 del 16 aprile 2012 ed, in particolare, l'art. 16, comma 2, lett. i);
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato, con D.R. n. 487 del 4 novembre 2013, ed in particolare l'art. 12 "Iscrizione a singole attività formative";
- richiamata la delibera del Senato Accademico n. 112 del 19 settembre 2007 avente ad oggetto "iscrizione ad anni successivi al primo";
- ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni e chiarimenti in merito al coordinamento tra quanto previsto dal citato art. 12 del Regolamento Didattico d'Ateneo e quanto previsto dalla citata delibera del Senato Accademico n. 112 del 19 settembre 2007;
- sentito il Direttore Generale;

### delibera

- 1) allo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può essere riconosciuta la carriera pregressa, previa verifica della non obsolescenza dei contenuti formativi;
- 2) fatto salvo quanto previsto al punto successivo, lo studente al quale siano riconosciuti
  - meno di 30 CFU, verrà iscritto al 1° anno del corso di studio prescelto;
  - non meno di 30 CFU, potrà essere iscritto al 2° anno del corso di studio prescelto;
  - non meno di 60 CFU, potrà essere iscritto al 3° anno del corso di studio prescelto;
- 3) lo studente che non sia stato iscritto a corsi di laurea e al quale siano riconosciuti crediti formativi universitari, conseguiti in seguito al superamento della verifica del profitto di singole attività formative, o ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004,



## Delibera n. **209/2015** del Senato Accademico del **24/11/2015**

pag. 2/2

---

non potrà, in ogni caso, essere iscritto ad anni di corso successivi al primo, a prescindere dal numero di CFU riconosciuti;

- 4) lo studente che abbia rinunciato agli studi e successivamente chieda di iscriversi allo stesso corso di laurea o ad altro corso appartenente alla medesima classe, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 270/2004, verrà iscritto al 1° anno di corso, a prescindere dal numero di CFU riconosciuti;
  - 5) quanto stabilito ai punti precedenti sostituisce integralmente quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico n. 112 del 19 settembre 2007.
-